

Comuni e Province - Autonomia dei Comuni in ordine all'assetto e all'utilizzazione del proprio territorio - Fondamento negli artt. 5 e 128 Cost. - Garanzia nei confronti non solo delle Regioni ordinarie, ma anche delle Regioni ad autonomia speciale (e delle Province autonome) - Conseguente limite alle competenze regionali esclusive previste dagli statuti speciali. (*Costituzione, artt. 5 e 128*).

Regione Trentino-Alto Adige - Potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, ed alle Province autonome in materia di urbanistica, piani regolatori, viabilità, comunicazioni e trasporti - Rispetto della garanzia delle autonomie locali - Necessità - Conseguente impossibilità di ridurre in limiti troppo angusti la partecipazione dei Comuni alla programmazione di interventi incidenti sul loro territorio - Fattispecie. (*Costituzione, artt. 5 e 128; statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, punti 5), 17) e 18*).

N. 84 — Sentenza 25 marzo 1997 Pag. 655

Rilevanza della questione - Applicabilità nel giudizio *a quo* della disposizione censurata - Valutazione spettante al giudice rimettente (salvo il controllo "esterno" della Corte) - Mancata argomentazione sul punto nell'ordinanza di rinvio - Inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Elezioni - Elezioni provinciali in Sicilia - Sottoscrizione di più di una candidatura per l'elezione a consigliere provinciale - Sanzioni penali - Applicabilità della stessa pena prevista per altre ipotesi criminose (quali la sottoscrizione o il voto con nome altrui, e il voto in più sezioni elettorali) - Asserita irragionevolezza (per equiparazione di fattispecie criminose di diversa gravità) e denunciata disparità di trattamento rispetto alla più lieve sanzione prevista per la sottoscrizione plurima di candidature relative alle elezioni politiche - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93; Costituzione, artt. 3 e 27*).

Elezioni - Elezioni comunali - Sottoscrizione di più di una candidatura per l'elezione a consigliere comunale - Sanzioni penali - Denunciata sproporzione rispetto al disvalore del fatto ed asserito contrasto con la finalità rieducativa della pena

littuose - Elenco di tali attività - Omessa inclusione dei reati di usura e usura impropria (previsti dagli artt. 644 e 644-bis cod. pen.) - Denunciate irragionevolezza e disparità di trattamento fra situazioni parificabili - *Ius superveniens* (artt. 1, comma 2, e 9 della legge 7 marzo 1996, n. 108) - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, comma 1 - come modificato dall'art. 11 del d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito nella legge 18 febbraio 1992, n. 172 -; Costituzione, art. 3.

N. 82 — Sentenza 24 marzo 1997 Pag. 637

Regione Siciliana - Attività di formazione per il profilo professionale di tecnico di dialisi - Individuazione e organizzazione (mediante protocolli d'intesa fra la Regione e le università siciliane) di scuole o corsi per il conseguimento del titolo abilitante, nonché attivazione di corsi integrativi per il rilascio di attestati ad operatori aventi specifica esperienza lavorativa nel settore - Previsioni riferite a figura professionale non contemplata dalla normativa statale - Esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale concorrente - Illegittimità costituzionale. (Legge Regione Siciliana approvata il 24 marzo 1996, artt. 1, 2 e 3; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17, lettera b) - in relazione all'art. 6, lettera q, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

N. 83 — Sentenza 25 marzo 1997 » 647

Provincia di Trento - Edilizia e urbanistica - Programmi provinciali di intervento per la riorganizzazione della mobilità nelle zone urbane e interurbane ed in quelle ad alta concentrazione di presenze turistiche - Procedimento di adozione ed effetti - Facoltà dei Comuni di esprimere un mero parere (non vincolante) sulle previsioni del programma e prevalenza di queste ultime sulle disposizioni eventualmente diverse contenute negli strumenti urbanistici comunali - Violazione del principio di salvaguardia dell'autonomia dei Comuni in ordine alla programmazione e utilizzazione del proprio territorio - Illegittimità costituzionale. (Legge Provincia di Trento 12 marzo 1990, n. 10, art. 3, comma 4; Costituzione, artt. 5, 114, 128; statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8, punti 5), 17) e 18), e 54).

differibilità di un intervento del legislatore - Conseguenze possibili in mancanza di esso. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60; Costituzione, art. 3*).

N. 79 — Sentenza 24 marzo 1997 Pag. 621

Contratti agrari - Controversie - Affittuario convenuto in giudizio per morosità - Facoltà di sanare la morosità mediante pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e aumentati degli interessi legali - Omessa previsione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata, per le locazioni di immobili urbani, dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978, nonché asserita compressione del diritto di difesa e del diritto di proprietà dell'affittante - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, comma sesto; Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, e 42, comma secondo*).

N. 80 — Sentenza 24 marzo 1997 » 627

Procedimento civile - Chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto - Necessità di autorizzazione del giudice istruttore - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla chiamata in causa del terzo da parte dell'attore - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione (essendo attribuite alle parti le stesse facoltà in relazione al medesimo momento processuale) - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 269, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Procedimento civile - Chiamata in causa di un terzo - Comparazione tra i relativi poteri processuali dell'attore e del convenuto - Parità di situazione fra le due parti in relazione al medesimo momento processuale - Insussistenza di disparità di trattamento rispetto alla necessità di autorizzazione da parte del giudice istruttore. (*Costituzione, art. 3*).

N. 81 — Ordinanza 24 marzo 1997 » 633

Mafia (misure contro la) - Misure di prevenzione a carattere patrimoniale - Applicabilità nei confronti di soggetti che vivono abitualmente con i proventi di determinate attività de-

cuzione della custodia - Previsione circoscritta alla sola fase delle indagini preliminari - Omessa estensione del medesimo obbligo fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., art. 294, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 - resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 -, art. 5, numero 3; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 settembre 1966 - reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 -, art. 9, numero 3).

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Interrogatorio ("di garanzia") della persona sottoposta - Mancato espletamento da parte del giudice entro il termine di cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia - Estinzione di quest'ultima - Previsione circoscritta alla sola ipotesi di custodia disposta nel corso delle indagini preliminari - Limitazione in contrasto con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale. (Cod. proc. pen., art. 302; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 - resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 -, art. 5, numero 3; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 settembre 1966 - reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 -, art. 9, numero 3).

N. 78 — Sentenza 24 marzo 1997 Pag. 603

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità ai delitti colposi contro la salute pubblica previsti dall'art. 452, comma secondo, cod. pen. - Discriminazione irragionevole e arbitraria rispetto a fattispecie criminose di pari o maggiore gravità (quali quelle previste dall'art. 23, comma 3, del d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178, e dall'art. 441 cod. pen.), per le quali è consentito l'accesso alle sanzioni sostitutive - Illegittimità costituzionale parziale. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60; Costituzione, art. 3).

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Esclusioni oggettive - Necessità di rideterminazione del loro attuale ambito, ad evitare il protrarsi di disparità di trattamento - In-

- N. 6 — Ordinanza 9 gennaio 1997 Pag. 39

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Applicabilità nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria per infezione da HIV - Condizione - Sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Lamentata mancanza di criteri di giudizio univoci - Denunciata compromissione della salute e della sicurezza collettiva, nonché asserito contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di tassatività delle restrizioni della libertà personale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 286-bis, comma 1; Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, e 32*).

- N. 7 — Ordinanza 9 gennaio 1997 » 45

Procedimento civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione di una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Denunciata violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Non pertinenza del parametro evocato - Manifesta infondatezza delle questioni. (*Cod. proc. civ., artt. 181, primo comma - come sostituito dall'art. 4, comma 1-bis, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 -, e 309; Costituzione, art. 97*).

Procedimento civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione di una udienza successiva da parte del giudice - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Denunciato contrasto con l'effettività della tutela giurisdizionale e con la funzionalità della giustizia civile - Prospettazione di un problema di politica legislativa - Manifesta infondatezza delle questioni. (*Cod. proc. civ., artt. 181, primo comma - come sostituito dall'art. 4, comma 1-bis, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 -, e 309; Costituzione, artt. 3, comma secondo, e 24, primo comma*).

- N. 8 — Ordinanza 9 gennaio 1997 » 51

Ordinanza di rimessione - Riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio e motivazione in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza - Assoluta carenza - Inosservanza della

diritto alla prova - Questione a suo tempo già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza. (Cod. proc. civ., art. 246; Costituzione, art. 24).

N. 76 — Ordinanza 24 marzo 1997 Pag. 577

Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore - Danni subiti dal coniuge trasportato, che sia in regime di comunione dei beni con il conducente responsabile del sinistro - Esclusione della garanzia assicurativa per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 1992 - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle situazioni verificatesi successivamente, nonché asserita lesione del diritto alla salute - Questioni già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza. (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. a) - nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 -; Costituzione, artt. 2, 3 e 32).

N. 77 — Sentenza 24 marzo 1997 » 583

Thema decidendum - Ricognizione da parte della Corte - Delimitazione dell'effettivo ambito della questione in relazione alla rilevanza di essa nel giudizio *a quo* e al *petitum* perseguito dal rimettente - Fattispecie.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Interrogatorio ("di garanzia") della persona sottoposta - Dovere del giudice di espletarlo immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia - Previsione codicistica circoscritta alla sola fase delle indagini preliminari - Conformità di tale limitazione alla direttiva specifica posta dall'art. 2, numero 60, della legge-delega n. 81 del 1987 - Conseguente infondatezza del richiamo alla direttiva posta dall'art. 2, numero 5, della stessa legge. (Cod. proc. pen., art. 294, comma 1, e 302; Costituzione, art. 76 - in relazione all'art. 2, numero 5, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Interrogatorio ("di garanzia") della persona sottoposta - Dovere del giudice di espletarlo immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di ese-

ad acta da parte del Comitato regionale di controllo - Previ-
sta designazione dell'Assessore competente in materia di per-
sonale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di
rapporti con gli enti locali - Conflitto di attribuzione propo-
sto dal CO.RE.CO. nei confronti della Regione Lazio - De-
nunciata devoluzione, con legge regionale, del potere di scel-
ta del commissario *ad acta* ad organi diversi da quello indi-
cato nell'art. 130 Cost. - Fase di delibazione del ricorso -
Insussistenza della materia di un conflitto e improponibilità
di quest'ultimo avverso l'atto legislativo regionale - Inam-
missibilità del ricorso - Assorbimento del profilo soggettivo
(concernente l'esistenza o meno della legittimazione attiva e
passiva al conflitto in esame). (Legge Regione Lazio 25 lu-
glio 1996, n. 27, art. 18; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37,
commi terzo e quarto).

Regioni in genere - Controlli sugli enti locali - Disciplina -
Assenza, nell'art. 130 Cost., di limiti al legislatore in ordine
all'estensione e alle modalità dei controlli ivi previsti - Con-
seguenza. (Costituzione, art. 130).

Atti impugnabili per conflitto tra poteri - Atti legislativi -
Esclusione, fuori dei casi puntualmente indicati dalla giuri-
sprudenza costituzionale - Giustificazione - Fattispecie.

N. 74 — Ordinanza 24 marzo 1997 Pag. 569

Professioni - Ingegneri ed architetti - Tariffa professionale -
Prevista possibilità, nel caso di giudizi arbitrali o peritali, di
richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spe-
se e competenze - Denunciata disparità di trattamento rispet-
to alle altre categorie professionali ed asserita violazione del
diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza, non-
ché di indicazioni circa la natura del giudizio *a quo* e la le-
gittimazione del rimettente giudice istruttore - Manifesta
inammissibilità della questione. (Legge 2 marzo 1949, n. 143,
art. 9, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 75 — Ordinanza 24 marzo 1997 » 573

Procedimento civile - Prova per testimoni - Incapacità a te-
stimoniare delle persone aventi nella causa un interesse ido-
neo a legittimare la partecipazione al giudizio - Denunciata
compressione irragionevole della garanzia della difesa e del

- N. 70 — Ordinanza 24 marzo 1997 Pag. 553
- Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Ambito di operatività - Inapplicabilità al reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 cod. pen. (nel suo testo originario) - Denunciata disparità di trattamento rispetto a reati aventi la medesima obiettività giuridica e pari o maggiore gravità - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma primo; Costituzione, art. 3*).
- N. 71 — Ordinanza 24 marzo 1997 » 557
- Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Limiti di applicabilità - Regime delle esclusioni soggettive previsto dall'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - Denunciata irragionevolezza ed asserito contrasto con la funzione rieducativa della pena - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59, primo comma; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).
- Termini della questione - Disposizione censurata - Applicabilità nel giudizio *a quo* di uno solo dei commi di essa - Restringimento della questione da parte della Corte - Fattispecie.
- N. 72 — Ordinanza 24 marzo 1997 » 561
- Reati e pene - Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Riconoscimento finalizzato all'applicazione *in executivis* (ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) della continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato all'estero - Omessa previsione - Asserita violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Richiesta di un intervento che fuoriesce dai poteri riservati alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen., art. 12; Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, comma secondo*).
- N. 73 — Ordinanza 24 marzo 1997 » 565
- Regione Lazio - Controlli sugli enti locali - Accertato ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori da parte dell'ente soggetto al controllo - Nomina di un commissario

gico o paesaggistico - Ritenuta depenalizzazione di fatti previsti come reato dalla normativa statale - Denunciata violazione dei limiti alle competenze regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, art. 20, comma 2; Costituzione, art. 117; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13*).

Regione Toscana - Tutela dell'ambiente - Interventi all'interno dei parchi regionali - Nulla-osta dell'Ente parco - Previsione regionale secondo cui il rilascio di esso "tiene luogo" delle autorizzazioni relative ai vincoli idrogeologico e paesaggistico - Finalità di snellimento dell'azione amministrativa (in conformità all'art. 97 Cost.) - Lamentato effetto di depenalizzazione - Insussistenza.

N. 68 — Ordinanza 12 marzo 1997 Pag. 543

Armi e materie esplodenti - Armi comuni da sparo ed armi sportive - Detenzione in collezione senza licenza - Limiti numerici e divieto di detenzione del relativo "munizionamento" - Previsione e sanzioni - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla detenzione (esente da limiti) di armi da caccia, nonché asserita compressione delle facoltà del proprietario - Esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore in materia - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, commi sesto, nono, decimo; Costituzione, artt. 3, comma secondo, e 42, comma secondo*).

N. 69 — Ordinanza 12 marzo 1997 » 549

Trasporto - Trasporto di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcilla - Danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate - Limite legale di responsabilità del vettore - Applicabilità anche in caso di dolo o colpa grave - Questione di legittimità costituzionale sollevata facendo rinvio alle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 420 del 1991 - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità. (*Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, comma secondo - nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162 -; Costituzione, artt. 3 e 41*).

- Esclusione - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93; Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo*).

Pena - Pena edittale - Commisurazione alla gravità dell'illecito - Discrezionalità del legislatore - Limite - Non irragionevolezza delle scelte effettuate.

Elezioni - Elezioni comunali - Sottoscrizione di piú di una candidatura per l'elezione a consigliere comunale - Sanzioni penali - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla (asserita) non punibilità della sottoscrizione plurima di candidature nelle elezioni provinciali, nonché rispetto alla piú lieve sanzione prevista per la sottoscrizione plurima di candidature nelle elezioni politiche - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 93; Costituzione, art. 3, primo comma*).

Elezioni - Condotte lesive della genuinità delle competizioni elettorali - Punibilità - Eventuali eccezioni - Possibilità di estensione alla stregua del principio di eguaglianza - Esclusione - Fattispecie. (*Costituzione, art. 3*).

Elezioni - Reati elettorali - Necessità di un riordino complessivo del sistema sanzionatorio - Invito al legislatore a provvedere.

N. 85 — Sentenza 25 marzo 1997 Pag. 669

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Contravvenzioni per frode alimentare - Condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute - Inapplicabilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi (piú gravi) punite dal codice penale come delitti ed asserito contrasto con la finalità rieducativa della pena - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 6, comma quinto; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo*).

Pena - Finalità rieducativa - Concorrenza con essa di finalità di difesa sociale - Possibilità, nei limiti di valutazioni legislative non arbitrarie - Conseguenze. (*Costituzione, art. 27, comma terzo*).

Pena - Sospensione condizionale - Prevista inapplicabilità alle contravvenzioni per frodi alimentari tossiche o comunque dannose alla salute - Scelta non irragionevole, trattandosi di

N. 63 — Ordinanza 10 marzo 1997 Pag. 503

Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Istanza cautelare proposta *ante causam* - Prevista competenza del pretore nel caso in cui competente per la causa di merito sia il giudice di pace - Denunciata irragionevolezza ed asserito contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e con i precetti costituzionali relativi al reclutamento e allo *status* dei giudici - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. civ., art. 669-ter, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 101, 106, comma secondo, e 107, comma terzo).

Procedimento civile - Giudice di pace - Esclusione dalla titolarità di competenze cautelari - Scelta costituente esercizio non irragionevole del potere del legislatore di conformare il processo.

N. 64 — Ordinanza 10 marzo 1997 » 507

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Componenti del tribunale che hanno accolto l'appello (*ex art. 310 cod. proc. pen.*) proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del g.i.p. in tema di misure cautelari - Incompatibilità alla funzione di giudizio in sede dibattimentale - Sussistenza anche se la valutazione *de libertate* sia stata svolta anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332 - Denunciata irragionevolezza, sull'assunto che l'incompatibilità in esame dipenda esclusivamente dal mutamento di quadro normativo prodotto dalla citata legge - Non condivisibilità di tale assunto - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 34, comma 2; Costituzione, art. 3).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Componenti del tribunale che hanno accolto l'appello (*ex art. 310 cod. proc. pen.*) proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del g.i.p. in tema di misure cautelari - Incompatibilità alla funzione di giudizio in sede dibattimentale - Sussistenza anche se la valutazione *de libertate* sia limitata alla verifica di esistenza delle esigenze cautelari - Denunciata irragionevolezza ed asserita lesione del diritto di azione, della funzione giurisdizionale e del principio del giudice naturale precostituito per legge - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 34, comma 2; Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, primo comma, e 101, comma secondo).

previdenza sociale - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Marche - Denunciata invasione di competenze riservate alle Regioni - Esclusione - Spettanza allo Stato del potere in contestazione. (*Circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1995, n. 101/95; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 18, lettera f); d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 35*).

N. 94 — Sentenza 26 marzo 1997 Pag. 747

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità - Impossibilità per il giudice di pronunciarla anche quando sia in corso di applicazione una misura cautelare, o risulti evidente la materiale attribuibilità del fatto all'imputato - Denunciata irragionevolezza ed asserita lesione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Richiesta di pronuncia additiva in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 425; Costituzione, artt. 3, 24 e 112*).

Processo penale - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato - Obbligatorietà derivante dall'impossibilità per il giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere - Asserita irragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva che comprometterebbe più valori costituzionali - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 71; Costituzione, art. 3*).

N. 95 — Sentenza 26 marzo 1997 » 757

Processo penale - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa dal reato - Obbligo per quest'ultima di indicare, a pena di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova - Denunciato eccesso di delega (essendo previsto nella legge n. 81 del 1987 un mero obbligo di motivazione), nonché asserita irragionevole disparità di trattamento tra persone offese dal reato - Erroneità dell'interpretazione data dal rimettente alla disciplina censurata - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 410, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 76 - in relazione all'art. 2, numero 51, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81*).

- N. 65 — Sentenza 12 marzo 1997 Pag. 513

Guardia di finanza - Trattamento economico - Equiparazione a quello della Polizia di Stato - Tabella di corrispondenza tra i rispettivi gradi e qualifiche - Omessa menzione della qualifica di sottotenente - Conseguente ritenuta impossibilità di individuare la corrispondenza delle funzioni dei sottotenenti della Guardia di finanza con quelle degli appartenenti al ruolo dei commissari della Polizia di Stato - Denunciata irragionevolezza ed asserito contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 43, comma diciassettesimo; tabella c) allegata a detta legge - come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 -; Costituzione, artt. 3 e 97*).

- N. 66 — Sentenza 12 marzo 1997 » 529

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che prima del dibattimento abbia adottato o confermato misure cautelari reali (nella specie, sequestro preventivo di cose pertinenti al reato) - Incompatibilità a partecipare al giudizio in sede dibattimentale - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza ed asserita violazione del diritto di difesa e della garanzia del giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo da cui muovono i dubbi di incostituzionalità - Non fondatezza delle questioni. (*Cod. proc. pen., art. 34, commi 1 o 2; Costituzione, artt. 3 (o 3, comma primo), 24 (o 24, commi primo e secondo, 25 e 101)*).

Processo penale - Misure cautelari reali - Presupposti di adozione - Diversità rispetto a quelli richiesti per le misure cautelari personali - Assenza, nel primo caso, della valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato, basata sui "gravi indizi di colpevolezza" - Conseguente non assimilabilità delle due specie di misure ai fini dell'incompatibilità del giudice. (*Costituzione, art. 3*).

- N. 67 — Sentenza 12 marzo 1997 » 535

Regione Toscana - Tutela dell'ambiente - Interventi all'interno dei parchi regionali - Nulla-osta dell'Ente parco - Previsione regionale secondo cui il rilascio di esso "tiene luogo" delle autorizzazioni previste dalla legge-quadro n. 394 del 1991 per gli interventi in zone soggette a vincolo idrogeolo-

reati ritenuti dal legislatore di particolare gravità (indipendentemente dalla qualificazione formale e dall'entità della pena edittale prevista). (*Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 6, comma quinto; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

N. 86 — Sentenza 25 marzo 1997 Pag. 677

Conflitto proposto dalle Regioni (o dalle Province autonome) nei confronti dello Stato - Impugnazione di circolare ministeriale - Termine - Decorrenza dalla data di pubblicazione dell'atto in *Gazzetta Ufficiale* - Esclusione (trattandosi di pubblicità notiziale) - Sussistenza dell'obbligo di notificazione o comunicazione della circolare - Conseguente decorrenza da tale momento (o da quello di piena conoscenza) del termine per l'impugnativa regionale o provinciale - Fattispecie. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39; d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, art. 18, comma 4*).

Regioni in genere - Commissario del Governo - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento - Ricognizione con circolare ministeriale - Prevista facoltà commissariale di convocare apposite conferenze o gruppi di lavoro per argomenti che interessino l'"ente Regione" - Denunciata attribuzione del potere di promuovere il coordinamento tra attività statali e regionali - Esclusione - Spettanza allo Stato del potere di disciplinare con circolare la materia nei termini indicati. (*Circolare del Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali 27 novembre 1995, n. 22/95, punto 1.8, terzo capoverso; Costituzione, artt. 5, 97, 117, 118 e 124 - in riferimento all'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

Regioni in genere - Commissario del Governo - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento - Ricognizione con circolare ministeriale - Previsto potere commissariale di seguire l'attività istituzionale degli organi regionali - Denunciata attribuzione di un'attività di vigilanza sulle Regioni - Esclusione - Spettanza allo Stato del potere di disciplinare con circolare la materia nei termini indicati. (*Circolare del Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali 27 novembre 1995, n. 22/95, punto 3.2, primo capoverso; Costituzione, artt. 5, 97, 117, 118 e 124 - in riferimento all'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

Regioni in genere - Commissario del Governo - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento - Ricognizione con circolare ministeriale - Previsto potere commissariale di curare

l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e degli atti emanati da un Ministro in sostituzione di organi regionali rimasti inattivi - Denunciata introduzione di un generale potere sostitutivo in capo ai singoli ministri - Carattere meramente ricognitivo e non innovativo della previsione impugnata (a prescindere dall'infondatezza, nel merito, della doglianza) - Inammissibilità del conflitto, per difetto di interesse. (*Circolare del Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali 27 novembre 1995, n. 22/95, punto 3.2, secondo capoverso, ultima parte; Costituzione, artt. 5, 97, 117, 118 e 124 - in riferimento all'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

Regioni in genere - Poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienze regionali - Attribuzione, presupposti e modalità di svolgimento - Necessaria previsione legislativa - Conseguenze in ordine all'interpretazione di circolare ministeriale.

Regioni in genere - Commissario del Governo - Funzioni di sovrintendenza e coordinamento - Ricognizione con circolare ministeriale - Previsione che le comunicazioni della Provincia autonoma di Trento al Governo siano effettuate, di norma, tramite il Commissario del Governo - Invasione della sfera di attribuzioni della medesima Provincia - Non spettanza allo Stato (e per esso al Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali) del potere di stabilire con circolare la modalità censurata - Conseguente annullamento parziale, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, dell'atto impugnato. (*Circolare del Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali 27 novembre 1995, n. 22/95, punto 3.3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 87; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 13, comma 1*).

Regioni in genere - Commissario del Governo - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento - Ricognizione con circolare ministeriale - Previsione secondo cui la qualifica di vice Commissario del Governo è attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione dell'autonomia della Provincia autonoma di Trento - Inapplicabilità a quest'ultima della previsione censurata - Inammissibilità del conflitto. (*Circolare del Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali 27 novembre 1995, n. 22/95, punto 3.7, terzo capoverso; D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 33*).

Regioni in genere - Commissario del Governo - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento - Ricognizione con circolare ministeriale - Previsto obbligo delle Regioni di inviare mensilmente al Commissario del Governo tutte le delibe-

razioni adottate nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, con elenco di quelle sottoposte a controllo di legittimità ai sensi del decreto legislativo n. 40 del 1993 (come modificato dal decreto legislativo n. 479 del 1993) - Denunciata invasione dell'autonomia della Provincia autonoma di Trento - Inapplicabilità a quest'ultima della previsione censurata - Inammissibilità del conflitto. (*Circolare del Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali 27 novembre 1995, n. 22/95, punto 6.1; D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 38; d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40; d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479*).

Regioni in genere - Commissario del Governo - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento - Ricognizione con circolare ministeriale - Previsto obbligo delle Regioni di inviare mensilmente al Commissario del Governo tutte le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, con elenco di quelle sottoposte a controllo di legittimità ai sensi del decreto legislativo n. 40 del 1993 (come modificato dal decreto legislativo n. 479 del 1993) - Invasione dell'autonomia regionale (imponendosi alle Regioni un obbligo non previsto dalla legislazione vigente e non giustificato dal principio di leale collaborazione) - Non spettanza allo Stato (e per esso al Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali) del potere di disciplinare con circolare la materia nei termini indicati - Conseguente annullamento parziale dell'atto impugnato. (*Circolare del Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali 27 novembre 1995, n. 22/95, punto 6.1, primo capoverso; Costituzione, artt. 5, 97, 117, 118 e 124 - in riferimento all'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 -; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 5*).

Regioni in genere - Commissario del Governo - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento - Ricognizione con circolare ministeriale - Previsione secondo cui la puntuale attuazione di quest'ultima costituisce parametro di valutazione della responsabilità dirigenziale (ai sensi dell'art. 20, comma 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993) - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali in materia di ordinamento del personale - Inapplicabilità alle Regioni della previsione censurata (riferendosi essa esclusivamente al personale preposto agli uffici del Commissario del Governo) - Inammissibilità del conflitto. (*Circolare del Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali 27 novembre 1995, n. 22/95, punto 6.2; Costituzione, artt. 5, 97, 117, 118 e 124 - in riferimento all'art. 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

Regioni in genere - Commissario del Governo - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento - Richiesta commissariale alla Provincia autonoma di Trento di far pervenire le deliberazioni assunte nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonché le deliberazioni integrali attuative delle deleghe conferite con i decreti legislativi nn. 429 e 430 del 1995 - Invasione della sfera di attribuzioni della suddetta Provincia - Non spettanza allo Stato (e per esso al Commissario di Governo) del potere esercitato - Conseguente annullamento dell'atto invasivo. (*Nota del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento 26 febbraio 1996, prot. n. 310/Gab; D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, art. 38; d.lgs. 21 settembre 1995, n. 429; d.lgs. 21 settembre 1995, n. 430*).

N. 87 — Sentenza 25 marzo 1997 Pag. 697

Procedimento civile - Facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio - Possibilità per gli avvocati (e procuratori legali) di astenersi dal deporre su quanto conosciuto nell'esercizio della professione - Omessa previsione della medesima facoltà per i praticanti procuratori legali - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Possibilità di interpretazione adeguatrice delle disposizioni censurate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. civ., art. 249 - in relazione all'art. 200 cod. proc. pen. -; r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 13; Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo comma*).

Prova testimoniale - Facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio - Possibilità per gli avvocati (e procuratori legali) di astenersi dal deporre su quanto conosciuto nell'esercizio della professione - Fondamento giustificativo - Bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e la tutela del segreto professionale, posta a garanzia della piena esplicazione del diritto di difesa.

Interpretazione della disposizione censurata - Pluralità di interpretazioni possibili - Necessaria preferenza per quella compatibile con la Costituzione.

N. 88 — Sentenza 25 marzo 1997 » 705

Demanio e patrimonio dello Stato - Canone di locazione dei beni patrimoniali dello Stato - Rivalutazione, a decorrere dal 1995, di un coefficiente pari al 2,5 del canone dovuto per

centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione - Doglianze del Comitato promotore concernenti la modificazione del quesito originario da parte del suddetto Ufficio e la mancata estensione di esso a disposizioni sopravvenute - Potere della Corte costituzionale di deciderle nell'ambito del giudizio di cui trattasi - Esclusione - Fattispecie.

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Richieste coinvolgenti una pluralità di disposizioni - Omogeneità del quesito - Necessità - Valutazione - Criterio.

Amministrazione pubblica - Istituzione di dipartimenti del turismo e dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e norme per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria e Toscana - Difetto di omogeneità del quesito referendario - Inammissibilità della richiesta. (D.L. 29 marzo 1995, n. 97 - convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203 -, artt. 1, 2, 3, commi 1-3 e 8-13, 4, 5, 6 e 7, comma 1; d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650 -, art. 1, commi 59-70; Costituzione, art. 75).

N. 17 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 121

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Criteri e limiti - Valutazione della richiesta abrogativa nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti - Irrilevanza degli intenti dei promotori circa i possibili effetti indiretti della richiesta e circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata - Fattispecie. (Costituzione, art. 75).

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Richiesta di abrogazione totale delle norme istitutive e di riordino di un Ministero - Implicazione necessaria - Soppressione delle relative funzioni, quando (come di regola accade) il Ministero sia il solo titolare di esse - Conseguenza - Inammissibilità della richiesta abrogativa, ove si tratti di funzioni costituzionalmente necessarie. (Costituzione, artt. 75 e 95, comma terzo).

Salute (tutela della) - Funzioni amministrative attribuite allo Stato in materia - Carattere costituzionalmente necessario di una parte almeno di esse - Conseguenza - Impossibilità di abrogazione referendaria del Ministero della sanità, titolare di dette funzioni. (Costituzione, art. 32, primo comma).

N. 91 — Ordinanza 25 marzo 1997 Pag. 723

Imposte e tasse in genere - Rivalutazione di beni immobili delle imprese - Assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR - Estensione dell'obbligo alle società cooperative - Denunciata lesione del principio di capacità contributiva - Manifesta inammissibilità della questione. (Legge 30 dicembre 1991, n. 413 - Titolo IV, Capo I -; Costituzione, art. 53).

Ordinanza di rimessione - Omessa sufficiente specificazione della controversia oggetto del giudizio *a quo* - Conseguente impossibilità di verificare le disposizioni applicabili e la rilevanza delle censure - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 92 — Ordinanza 25 marzo 1997 » 727

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dei dipendenti pubblici - Dipendenti con anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni, la cui domanda di dimissioni sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 - Riduzione del trattamento pensionistico in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento della suddetta anzianità - Denunciata irragionevole estensione di tale disciplina al personale scolastico (il cui collocamento a riposo decorre necessariamente dal 1° settembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dimissioni), nonché asserito contrasto con il principio di eguaglianza, con la garanzia della prestazione previdenziale e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni già decise - Manifesta infondatezza. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18; Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 97).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dei dipendenti pubblici - Dipendenti con anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni, la cui domanda di dimissioni sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 - Riduzione del trattamento pensionistico in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento della suddetta anzianità - Previsione a carattere retroattivo - Denunciata vanificazione della tutela dei diritti e degli interessi legittimi - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18; Costituzione, art. 24).

Processo penale - Richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa dal reato - Opposizione motivata non dall'incompletezza delle indagini, ma da argomentazioni volte a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato - Possibilità - Obbligo per il giudice di fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza, ove ritenga convincenti le suddette argomentazioni. (*Cod. proc. pen., art. 410, commi 1, 2 e 3*).

N. 96 — Ordinanza 26 marzo 1997 Pag. 765

Rilevanza della questione - Eccezione difetto - Rigetto dell'eccezione, in quanto basata su valutazione ipotetica - Ammissibilità della questione - Fattispecie.

Processo penale - Attività di indagine del pubblico ministero - Obbligo di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini - Sanzioni processuali in caso di inottemperanza - Omessa previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa dell'imputato e della presunzione di non colpevolezza, nonché asserito contrasto con la legge-delega n. 81 del 1987 - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 358; Costituzione, artt. 24, comma secondo, 27, comma secondo, e 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, numeri 3 e 37*).

N. 97 — Ordinanza 26 marzo 1997 » 771

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini - Incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare - Omessa previsione - Questioni già dichiarate manifestamente infondate - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma 2; Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101*).

Presidente del Senato; delibera del Senato della Repubblica 20 dicembre 1996; messaggio di trasmissione 21 dicembre 1996 del Presidente del Senato al Presidente della Repubblica; atto di promulgazione 3 gennaio 1997 del Presidente della Repubblica; legge 2 gennaio 1997, n. 2, intero testo, nonché - in particolare - artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 10; Costituzione, artt. 75 e 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; legge 25 maggio 1970, n. 352, artt. 36 e 37).

- N. 10 — Sentenza 9 gennaio 1997 Pag. 61

Processo penale - Ricusazione - Divieto per il giudice ricusato di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza, finché non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la ricusazione - Sussistenza anche in caso di riproposizione della dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi - Compromissione del bene costituzionale dell'efficienza del processo e violazione del principio di razionalità normativa - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di censure ulteriori. (*Cod. proc. pen., art. 37, comma 2; Costituzione, artt. 3 e 101 - artt. 24 e 112*).

- N. 11 — Ordinanza 9 gennaio 1997 » 67

Reato continuato - Continuazione fra reati eterogenei - Determinazione della pena-base da irrogare - Riferimento alla pena stabilita per la violazione più grave, individuata in quella avente il massimo edittale più elevato - Conseguente ritenuta possibilità che la pena irrogabile sia inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati unificati - Denunciata irragionevolezza - Questione sollevata in base a presupposto interpretativo contraddetto dalla giurisprudenza della Cassazione - Manifesta infondatezza. (*Cod. pen., art. 81; Costituzione, art. 3*).

- N. 12 — Ordinanza 9 gennaio 1997 » 73

Procedure concorsuali - Fallimento consecutivo ad amministrazione controllata - Computo del "periodo sospetto" ai fini dell'azione revocatoria - Decorrenza dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, anziché da quella di dichiarazione del fallimento - Denunciata irra-

gionevolezza - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67; Costituzione, art. 3).

N. 13 — Ordinanza 25 gennaio 1997 Pag. 77

Energia elettrica - Attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica - Riserva all'ENEL - Richiesta di *referendum* abrogativo - Controllo dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione - Ordinanza che dichiara non conforme a legge la richiesta, stante l'avvenuta trasformazione dell'ENEL in società per azioni (ex art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359) e la conseguente attribuzione dei diritti prima riservati all'ENEL alla nuova società, a titolo di concessione - Conflitto di attribuzione sollevato dal Comitato promotore del *referendum* - Denunciata inosservanza del procedimento previsto dall'art. 39 della legge n. 352 del 1970 - Fase di deliberazione senza contraddittorio - Ammissibilità del ricorso - Fissazione di termine per la notifica alla controparte. (Ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di Cassazione, depositata il 13 dicembre 1996; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).

Soggetti legittimati a proporre conflitto tra poteri - Comitato promotore di *referendum* abrogativo - Legittimazione a ricorrere a tutela delle attribuzioni ad esso spettanti nell'ambito del procedimento referendario - Sussistenza.

Soggetti legittimati a resistere nel conflitto tra poteri - Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di Cassazione - Legittimazione a resistere a tutela delle attribuzioni ad esso spettanti nell'ambito nel procedimento referendario - Sussistenza.

Fase di deliberazione senza contraddittorio - Dichiarazione di ammissibilità del ricorso - Riesame dell'ammissibilità nella successiva fase di merito - Possibilità.

N. 14 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 81

Impiego pubblico - Reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni - Principio del concorso unico ed accentrato di operazioni e procedure concorsuali presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Puglia - Chiarezza del quesito e insussistenza di cause ostative - Ammissibilità della richiesta. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 38 - come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 - e 39; Costituzione, art. 75).

Impiego pubblico - Reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni - Principio del concorso unico ed accentrato di operazioni e procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Richiesta di *referendum* abrogativo - Incidenza sul principio del concorso come forma di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Possibilità che, in caso di esito positivo del *referendum*, il detto principio trovi attuazione nelle diverse modalità non toccate dal quesito. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 38 - come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 - e 39; Costituzione, art. 97, comma terzo).

N. 15 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 87

Agricoltura e foreste - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Istituzione, funzioni e struttura - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Toscana - Insussistenza di cause ostative - Chiarezza ed omogeneità del quesito - Ammissibilità della richiesta. (Legge 4 dicembre 1993, n. 491; Costituzione, art. 75).

Agricoltura e foreste - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Legge istitutiva - Natura di legge a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessaria - Esclusione. (Legge 4 dicembre 1993, n. 491).

Agricoltura e foreste - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Eventuale abolizione in esito a *referendum* abrogativo - Compatibilità con gli obblighi dello Stato italiano relativi alle politiche economiche dell'Unione europea. (Legge 4 dicembre 1993, n. 491).

N. 16 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 93

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Compito della Corte costituzionale - Valutazione dell'ammissibilità o meno dei quesiti referendari quali ad essa pervengono dall'Ufficio

Assorbimento di altri motivi. (*Decreto del Ministro della sanità 1° settembre 1995; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, comma secondo - come sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267 -; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4, numero 6; legge 4 maggio 1990, n. 107, artt. 6, comma 3, e 11, comma 1; Costituzione, art. 136*).

Regolamento ministeriale - Regolamenti di esecuzione e attuazione di leggi statali - Possibilità di limitare la sfera di competenza delle Regioni (o delle Province autonome) nelle materie a queste attribuite - Esclusione - Principio derivante dall'ordine costituzionale delle fonti normative ed espressamente sancito nell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Sanità pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano - Comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri - Composizione, compiti e attività - Puntuale determinazione con decreto del Ministro della sanità - Violazione delle competenze attribuite alla Provincia autonoma di Trento in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera - Non spettanza allo Stato del potere esercitato nei confronti di quest'ultima - Conseguente annullamento dell'atto ministeriale invasivo, nella parte in cui non fa salve le competenze della medesima Provincia - Assorbimento di altri motivi. (*Decreto del Ministro della sanità 1° settembre 1995; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, comma secondo - come sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267 -; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4, numero 6; legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 11, comma 1; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1, comma 4, lettera c); Costituzione, art. 136*).

N. 62 — Ordinanza 10 marzo 1997 Pag. 499

Previdenza e assistenza sociale - Contributi agricoli unificati - Determinazione - Criterio - Riferimento all'effettivo impiego di manodopera per ogni azienda agricola, indipendentemente dalle differenze fra i tipi di colture praticate e fra le diverse aree - Denunciata disparità di trattamento tra imprenditori agricoli, in violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché asserito contrasto con la libertà di iniziativa economica privata - Difetto di motivazione sulla rilevanza e indicazione generica delle disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità della questione. (*R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, articolo unico - e norme successive -; Costituzione, artt. 3 e 41*).

prescrizione che impone al giudice *a quo* di indicare termini e motivi della rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23*).

Pena - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - Inosservanza - Sanzione pecuniaria determinata in misura fissa - Asserita impossibilità per il giudice di effettuare i calcoli necessari, *ex art. 162 cod. pen.*, per ammettere l'imputato ad oblazione - Denunciata lesione del "principio di certezza della norma penale, relativo anche alla misura della sanzione" - Omessa indicazione dei termini e motivi della rimessione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1 e 2; Costituzione, art. 25, comma secondo*).

N. 9 — Ordinanza 9 gennaio 1997

Soggetti legittimati a proporre conflitto tra poteri - Comitato promotore di *referendum* abrogativo - Assimilazione ad un "potere dello Stato" per i fini di cui all'art. 134 Cost. e 37 della legge n. 87 del 1953 - Riconoscimento limitato all'ambito del procedimento referendario - Conseguenza - Difetto di legittimazione del comitato promotore a ricorrere per conflitto di attribuzione avverso atti legislativi successivi alla conclusione del suddetto procedimento - Fattispecie. (*Costituzione, art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Referendum - Normativa abrogata in esito alla consultazione referendaria - Divieto di ripristino mediante atti legislativi successivi - Osservanza di tale limite - Verifica nell'ambito dell'ordinario sindacato di costituzionalità sui medesimi atti legislativi - Possibilità.

Partiti politici - Contribuzione volontaria a movimenti e partiti politici - Disciplina legislativa ed atti del relativo procedimento - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dai rappresentanti del comitato promotore del *referendum* in materia di finanziamento pubblico dei partiti, svoltosi il 18 aprile 1993 - Lamentata reintroduzione di norme abrogate in esito alla consultazione referendaria - Delibazione di ammissibilità del conflitto - Difetto di legittimazione dei ricorrenti - Inammissibilità del ricorso - Assorbimento di ogni altro profilo. (*Delibera 20 dicembre 1996, della 1^a Commissione permanente del Senato, in sede deliberante; delibera 20 dicembre 1996 della Camera dei deputati; messaggio di trasmissione 20 dicembre 1996 del Presidente della Camera al*

l'anno 1994 - Denunciata disparità di trattamento tra conduttori di beni pubblici e privati, nonché tra conduttori di beni pubblici a seconda dell'epoca in cui il contratto è stato stipulato - Asserita violazione, altresì, della libertà di iniziativa economica privata e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni sollevate in base ad una cognizione incompleta del quadro normativo (senza tener conto di norme influenti sulle doglianze formulate) - Inammissibilità. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 32, commi 1 e 2; Costituzione, artt. 3, 41 e 97*).

N. 89 — Ordinanza 25 marzo 1997 Pag. 713

Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade - Sanzione amministrativa accessoria all'accertamento del reato - Sospensione della patente di guida - Durata non inferiore a sei mesi anche quando il fatto non abbia determinato situazioni di pericolo - Denunciata eccessività in raffronto alla più breve sospensione comminata per violazioni che cagionano lesione del diritto alla salute o alla vita - Questioni già dichiarate non fondate - Manifesta non fondatezza. (*Codice della strada - d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -, art. 176, comma 22; Costituzione, art. 3*).

N. 90 — Ordinanza 25 marzo 1997 » 717

Ambiente (tutela dell') - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Effettuazione senza la prescritta autorizzazione o superando i limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni - Depenalizzazione delle relative sanzioni - Questione già dichiarata inammissibile, in quanto diretta ad ottenere una pronuncia preclusa alla Corte - Manifesta inammissibilità. (*D.L. 17 marzo 1995, n. 79 - convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172 -, artt. 3 e 6, comma 2; Costituzione, artt. 3, 9, comma secondo, 10, 25, 41 e 77*).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze che reintrodurrebbero figure di reato depenalizzate - Preclusione derivante dal principio di legalità dei reati e delle pene - Conseguente limite all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.

Manifesta eterogeneità del quesito (per disomogeneità delle disposizioni che ne sono oggetto) - Inammissibilità della richiesta. (*Legge 24 marzo 1958, n. 195 - come modificata dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74 - , artt. 21, 22, 23, 23-bis, 24, 24-bis, 24-ter, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; Costituzione, art. 75*).

N. 29 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 233

Demanio e patrimonio dello Stato - Partecipazioni statali - Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni - Poteri speciali riservati al Ministro del tesoro nelle imprese privatizzate - Richiesta di *referendum* abrogativo - Chiarezza ed omogeneità del quesito referendario - Insussistenza di legami o vincoli di strumentalità con la legge di bilancio (diversamente dal caso deciso con la sentenza n. 2 del 1994) - Ammissibilità della richiesta. (*D.L. 31 maggio 1994, n. 332 - convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474 - , art. 2; Costituzione, art. 75*).

N. 30 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 239

Guardia di finanza - Carattere militare del Corpo - Richiesta di *referendum* abrogativo - Quesito tendente a tradursi in *referendum* di indirizzo - Incongruenza e inidoneità rispetto al dichiarato fine di "smilitarizzazione" - Inammissibilità della richiesta. (*Legge 23 aprile 1959, n. 189, artt. 1, comma secondo, 2 - come modificato dall'art. 75 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 - , 4, commi primo, secondo e terzo, 5, commi primo e secondo, 7, 8, commi primo e secondo, 9, 10 e 12; cod. pen. mil. pace - approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 - , art. 2; Costituzione, art. 75*).

N. 31 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 249

Servizio militare - Obiezione di coscienza - Ammissione al servizio civile in luogo del servizio militare - Condizione - Verifica della validità delle motivazioni dell'obietto di coscienza - Richiesta di *referendum* abrogativo - Insussistenza di ipotesi ostative - Assenza di preclusioni nell'art. 52 Cost.

N. 93 — Sentenza 26 marzo 1997 Pag. 733

Formazione professionale - Attività formative cofinanziate dal FSE (Fondo sociale europeo) - Determinazione dei costi ammissibili per le attività formative di competenza regionale - Circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Umbria e Marche - Successiva circolare ministeriale (n. 130/95 del 25 ottobre 1995) che circoscrive l'applicabilità della prima ai soli programmi operativi multiregionali di cui è titolare il suddetto Ministro - Conseguente venir meno dell'oggetto del giudizio - Cessazione della materia del contendere. (*Circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1995, n. 98/95; Costituzione, artt. 3, 5, 115, 117 e 118 - in relazione agli artt. 6, 35, 36, 40 e 41 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 22, 24, 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; ed al regolamento della Comunità europea n. 2084/93 del 20 luglio 1993*).

Formazione professionale - Programma operativo multiregionale per la formazione e l'occupazione, a titolarità del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Determinazione di direttive e modalità di accesso - Circolare del medesimo Ministro - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche - Denunciata invasione delle competenze regionali in materia di formazione professionale - Esclusione, essendo la circolare impugnata attuativa di decisione della Commissione della Comunità europea - Spettanza allo Stato del potere in contestazione. (*Circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1995, n. 99/95; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge 21 dicembre 1978, n. 845, artt. 18 e 24; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 35 e 41; d.l. 20 maggio 1993, n. 148 - convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236 -, art. 9; decisione della Comunità europea C-94-3495 del 15 dicembre 1994*).

Comunità europea - Atti delle istituzioni comunitarie - Sindacabilità alla luce del diritto interno - Possibilità solo per contrasto con i principi supremi della Costituzione - Conseguenze relative all'eventuale alterazione, in sede comunitaria, del riparto di competenze tra Stato e Regioni vigente nel diritto interno.

Formazione professionale - Progetti-pilota relativi al mercato del lavoro (di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 2084/93) - Individuazione delle attività ammesse a finanziamento per il 1995 - Circolare del Ministro del lavoro e della

medesimi contratti incompatibile con quella oggetto di impugnazione - Conseguente avvenuta sostituzione della legge anteriore ad opera di quella successiva - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Siciliana approvata il 24 marzo 1996, art. 1; Costituzione, artt. 3, 51 e 97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera r); statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lettera q).*

Ricorso del Commissario dello Stato - Sopravvenuta approvazione, da parte dell'Assemblea regionale siciliana, di legge recante una disciplina incompatibile con quella oggetto di impugnazione - Conseguenze - Avvenuta sostituzione della legge regionale anteriore ad opera di quella successiva - Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso statale.

N. 61 — Sentenza 10 marzo 1997 Pag. 485

Conflitto proposto dalle Regioni (o dalle Province autonome) nei confronti dello Stato - Norme rilevanti ai fini del giudizio sulla lesività degli atti impugnati - Limitazione alle sole norme relative alla distribuzione di competenze - Conseguenza - Inammissibilità del motivo di ricorso concernente la mancanza, nell'atto impugnato, delle indicazioni formali (denominazione di "regolamento" e menzione del parere del Consiglio di Stato) previste dall'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988.

Conflitto proposto dalle Regioni (o dalle Province autonome) nei confronti dello Stato - Analiticità delle doglianze - Eccepite difetto - Possibilità di individuare la reale portata del ricorso - Sussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato.

Sanità pubblica - Attività trasfusionali relative al sangue umano - Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private (accreditate e non) dotate di frigoemoteche - Puntuale determinazione, con decreto del Ministro della sanità, di criteri di gestione, obblighi e adempimenti organizzativi a carico di Regioni e Province autonome - Violazione delle competenze attribuite alla Provincia autonoma di Trento in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera - Non spettanza allo Stato del potere esercitato nei confronti di quest'ultima - Conseguente annullamento dell'atto ministeriale invasivo, nella parte in cui non fa salve le competenze della medesima Provincia -

Sanità pubblica - Ministero della sanità - Legge istitutiva ed attuale apparato organizzativo - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria e Puglia - Incidenza su funzioni costituzionalmente necessarie e, conseguentemente, su norme a contenuto costituzionalmente vincolato - Inammissibilità della richiesta. (Legge 13 marzo 1958, n. 296; d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266; Costituzione, artt. 32, primo comma, e 75).

N. 18 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 131

Regioni in genere - Funzione statale di indirizzo e coordinamento - Previsioni legislative generali relative all'esistenza e all'esercizio del potere statale di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Veneto - Incidenza del quesito su norme a contenuto (sia pure parzialmente) costituzionalmente vincolato - Impossibilità di intendere il quesito stesso in senso riduttivo - Inammissibilità della richiesta. (Legge 22 luglio 1975, n. 382, art. 3; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4, primo comma; legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 2, comma 3, lett. d), e 13, comma 1, lett. e); legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 1, comma 1, lett. hh); Costituzione, art. 75).

Regioni in genere - Funzione statale di indirizzo e coordinamento - Fondamento costituzionale del relativo potere - Conseguenze - Carattere costituzionalmente vincolato delle disposizioni legislative che in generale riconoscono tale potere - Inammissibilità di richieste di *referendum* abrogativo volte ad incidere non solo su modalità procedimentali di esercizio della funzione, ma sull'esistenza del potere stesso.

N. 19 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 141

Regioni in genere - Attività promozionali all'estero nelle materie di loro competenza - Condizioni e limiti - Oneri di previa intesa con il Governo e di osservanza degli atti statali di coordinamento - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Valle d'Aosta, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Calabria e Puglia - Incidenza sul principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni (avente diret-

to fondamento nell'art. 5 Cost.) - Inammissibilità della richiesta. (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4, comma secondo; Costituzione, artt. 5 e 75).

Regioni in genere - Attività promozionali all'estero nelle materie di loro competenza - Potenziale interferenza con la politica estera riservata allo Stato - Necessaria osservanza del principio di leale cooperazione - Vincoli derivanti da esso - Obbligo regionale di preventiva informazione e possibilità di preventivo motivato diniego da parte dello Stato alle iniziative regionali. (Costituzione, art. 5).

N. 20 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 147

Regioni in genere - Funzioni amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni - Riserva allo Stato di funzioni amministrative e poteri sostitutivi nei rapporti con la Comunità economica europea e nell'attuazione di regolamenti e direttive comunitarie - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia, Calabria e Puglia - Quesito finalizzato alla completa eliminazione di poteri e funzioni statali aventi fondamento nel principio costituzionale di unità ed indivisibilità della Repubblica - Inammissibilità della richiesta. (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 4, primo comma, e 6; legge 9 marzo 1989, n. 86, artt. 9 e 11; Costituzione, artt. 5 e 75).

Comunità europea - Poteri e funzioni che lo Stato italiano è chiamato ad esercitare nei rapporti con essa - Possibilità di globale devoluzione alle Regioni - Esclusione, stante il principio costituzionale di unità ed indivisibilità della Repubblica. (Costituzione, art. 5).

N. 21 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 153

Regioni in genere - Controllo dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni - Composizione e competenze della commissione di controllo statale e del comitato tecnico, ed elenco degli atti assoggettati al controllo - Attuale disciplina - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto, Puglia e Toscana - Insussistenza di ipotesi ostative - Non incidenza della richiesta sul principio del controllo sta-

tale sugli atti regionali, sancito dall'art. 125 Cost. - Assenza di un contenuto costituzionalmente vincolato nella disciplina oggetto del quesito referendario - Chiarezza di quest'ultimo - Ininfluenza della mancata inclusione di disposizioni di carattere marginale - Ammissibilità della richiesta. (D.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 - come modificato dal d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479 -, artt. 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 75 e 125).

Regioni in genere - Controllo dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni - Previsione ex art. 125 Cost. - Rinvio al legislatore ordinario del compito di stabilire "modi e limiti" del controllo, nell'ambito delle diverse soluzioni possibili in materia - Conseguenza - Possibilità di abrogazione referendaria delle norme regolatrici dell'organo che attualmente esercita la funzione. (Costituzione, art. 125).

N. 22 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 161

Comuni e Province - Segretari comunali e provinciali - Stato giuridico, funzioni e posizione in rapporto agli enti locali - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Puglia - Insussistenza di ipotesi ostative - Chiarezza ed omogeneità del quesito - Ammissibilità della richiesta. (Legge 8 giugno 1962, n. 604; d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 52 e 53, commi 1 e 4; Costituzione, art. 75).

N. 23 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 167

Industria e commercio - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Legge istitutiva e organizzazione - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria e Toscana - Mancanza di chiarezza del quesito (in quanto riferito alle disposizioni relative all'organizzazione, ma non anche a quelle concernenti le funzioni del dicastero) - Inammissibilità della richiesta. (R.D. 9 agosto 1943, n. 718; d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223; legge 4 gennaio 1951, n. 2; legge 7 giugno 1951, n. 434; legge 15 dicembre 1960, n. 1483; legge 26 settembre 1966, n. 792; legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 39; legge 12 ottobre 1966, n. 842; legge 12 agosto 1982, n. 576, art. 28; d.P.R. 4 marzo 1983, n. 315; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 22; Costituzione, art. 75).

- N. 24 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 175

Regioni in genere - Esercizio delle funzioni amministrative delegate *ex art.* 118, comma secondo, Cost. - Potere del Governo di impartire direttive vincolanti al riguardo - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Calabria, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Lombardia e Puglia - Coincidenza della norma oggetto della richiesta con il disposto dell'art. 121, comma quarto, Cost. (a sua volta espressione di un principio già implicito nel sistema costituzionale) - Conseguente preclusione dell'abrogazione referendaria - Inammissibilità della richiesta. (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4, comma terzo; Costituzione, artt. 75 e 121, comma quarto*).

Regioni in genere - Esercizio delle funzioni amministrative delegate *ex art.* 118, comma secondo, Cost. - Obbligo delle Regioni di conformarsi alle direttive del Governo - Principio implicito nel sistema costituzionale e sostanzialmente ribadito (pur con diversità letterale) dal disposto dell'art. 124, comma quarto, Cost. - Conseguenza - Preclusione di richieste referendarie aventi ad oggetto norme di legge coincidenti con il suddetto principio. (*Costituzione, art. 124, comma quarto*).

- N. 25 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 183

Comuni e province - Atti comunali e provinciali - Controllo di legittimità da parte dei comitati regionali di controllo - Norme relative al cd. controllo "eventuale", ai parametri utilizzabili e ai poteri sostitutivi di competenza dei suddetti organi, nonché previsione di pareri obbligatori e responsabilità dei segretari comunali e provinciali per l'adozione e l'attuazione degli atti degli enti locali - Richiesta di *referendum* abrogativo presentata dai Consigli regionali di Lombardia, Piemonte, Calabria, Veneto, Puglia e Toscana - Insussistenza di ipotesi ostative e di disposizioni a contenuto costituzionalmente vincolato - Chiarezza ed omogeneità del quesito (essendo le disposizioni coinvolte comunque riconducibili ad una matrice razionalmente unitaria) - Ammissibilità della richiesta. (*Legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 45, commi 1, 2 e 4 - questi ultimi come modificati dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 -, 46, comma 3, 48 e 53, commi 1 e 4; Costituzione, artt. 75 e 130*).

Comuni e province - Atti comunali e provinciali soggetti al controllo regionale - Individuazione - Discrezionalità del legislatore. (*Costituzione, art. 130*).

N. 26 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 193

Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Disciplina - Assegnazione del venticinque per cento dei seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti - Richiesta di *referendum* abrogativo - Chiarezza ed omogeneità del quesito - Sussistenza - Immediata applicabilità della normativa "residua" - Esclusione - Necessità di revisione legislativa dei collegi elettorali - Conseguente rischio di paralisi del meccanismo di rinnovo dell'Assemblea parlamentare - Inammissibilità della richiesta. (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 -, artt. 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 2, nn. 1) e 2); 14, commi 1, 2 e 3; 16, comma 4; 17, comma 1; 18, commi 1 e 2; 18-bis; 19; 20, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 21, comma 2; 22, comma 1, nn. 1), 2) 3), 4), 5) e 6), e commi 2 e 3; 23, commi 1 e 2; 24, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) e 5); 25, commi 1 e 3; 26, comma 1; 30, comma 1, nn. 4) e 6); 31, commi 1 e 2; 40, comma 3; 41, commi 1 e 2; 42, commi 4 e 7; 45, comma 8; 48, comma 1; 53, comma 1; 58, commi 1, 2 e 6; 59; 67, comma 1, nn. 2) e 3); 68, commi 3, 3-bis e 7; 71, comma 1, n. 2), e comma 2; 72, commi 2 e 3; 73, comma 3; 74, comma 1; 75, comma 1; 77, comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5); 79, commi 5 e 6; 81, comma 1; 83; 84, comma 1; 85; 86, commi 4 e 5; Costituzione, art. 75).

Elezioni - Elezione del Senato della Repubblica - Disciplina - Assegnazione del venticinque per cento dei seggi con metodo proporzionale - Richiesta di *referendum* abrogativo - Chiarezza ed omogeneità del quesito - Sussistenza - Immediata applicabilità della normativa "residua" - Esclusione - Necessità di revisione legislativa dei collegi elettorali - Conseguente rischio di paralisi del meccanismo di rinnovo dell'Assemblea parlamentare - Inammissibilità della richiesta. (D.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, artt. 1, commi 2 e 4, 2, comma 1, 9, comma 1, 17, 18, 19, commi 1 e 6; Costituzione, art. 75).

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Richiesta di abrogazione parziale delle leggi elettorali relative ad organi costituzionali - Ammissibilità - Condizione - Immediata applicabilità della normativa "residua", tale da garantire la possibilità di rinnovo, in qualsiasi momento, dell'organo elettivo - Importanza di tale condizione nel caso delle Assemblee parlamentari - Riconducibilità ad esigenze fondamentali della democrazia rappresentativa.

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXXIII

1997

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

Parlamento - Costante operatività delle Assemblee parlamentari - Necessità - Corollario - Impossibilità di paralisi, sia pur temporanea, del meccanismo giuridico di rinnovazione dei suddetti organi.

Parlamento - Leggi elettorali della Camera e del Senato - Eventuale abrogazione parziale - Ultrattività delle norme abrogate, finché non sia operativa una nuova disciplina - Esclusione - Conseguenze.

N. 27 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 215

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Derivati della canapa indiana (cd. droghe leggere) - Attività preliminari o connesse all'uso personale - Divieto assoluto e relative sanzioni penali e amministrative - Richiesta di *referendum* abrogativo - Contrasto con gli obblighi dello Stato italiano derivanti dalle convenzioni internazionali che impongono di applicare alle suddette condotte sanzioni o misure quantomeno amministrative - Inammissibilità della richiesta. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 26, comma 1, 38, commi 1 e 4, 50, comma 9, 54, commi 1 e 2, 75, commi 1 e 2, e 79, comma 1; Costituzione, art. 75; Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope adottata a Vienna il 20 dicembre 1988 - resa esecutiva con legge 5 novembre 1990, n. 328 -, artt. 3, paragrafi 2 e 4, lettere c) e d), 14, paragrafo 2, e 25; Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 - resa esecutiva con legge 5 giugno 1974, n. 412 -, artt. 4, 28, 33 e 36; Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 - reso esecutivo con legge 5 giugno 1974, n. 412 -, art. 14, paragrafo 1, lett. b).

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Richieste di abrogazione relative a leggi strettamente collegate all'esecuzione di trattati internazionali - Inammissibilità, limitatamente alle norme la cui emanazione è imposta senza margini di discrezionalità allo Stato italiano dagli impegni assunti in sede internazionale.

N. 28 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 227

Magistratura - Consiglio superiore della magistratura - Durata dell'organo, cause di ineleggibilità e modalità di elezioni dei componenti - Richiesta di *referendum* abrogativo -

- Ammissibilità della richiesta. (Legge 15 dicembre 1972, n. 772 - come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695 -, artt. 1, commi 1, 2 e 3; 2, commi 1 e 2; 3, comma 1; 4; e 8, comma 6; Costituzione, art. 75).

Servizio militare - "Modi" e "limiti" per l'assolvimento - Configurabilità da parte della legge. (Costituzione, art. 52).

N. 32 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 257

Caccia - Esercizio in fondi altrui - Possibilità di libero accesso del cacciatore, salvi i casi di recinzione del fondo e di esistenza di colture in atto suscettibili di danno - Richiesta di *referendum* abrogativo - Univocità e completezza del quesito (nonostante esso non tocchi le disposizioni della legge n. 157 del 1992) - Ammissibilità della richiesta. (Cod. civ., art. 842, commi primo e secondo; Costituzione, art. 75).

ALLEGATO (alla sentenza n. 32) — Ordinanza 9 gennaio 1997 » 263

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Legittimazione ad intervenire - Riconoscimento soltanto al Governo, ai delegati ed ai presentatori - Intervento da parte di soggetti diversi (in specie, comitati e associazioni venatorie) - Inammissibilità. (Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 33, comma terzo).

N. 33 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 265

Magistratura - Carriere dei magistrati - Attuale sistema di progressione - Richiesta di *referendum* abrogativo - Insussistenza di ipotesi ostative - Omogeneità e chiarezza del quesito - Assenza di contenuti costituzionalmente vincolati o di impedimenti all'esercizio della funzione giurisdizionale in caso di abrogazione referendaria - Ammissibilità della richiesta. (Legge 25 luglio 1966, n. 570; legge 20 dicembre 1973, n. 831; Costituzione, art. 75).

N. 34 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 273

Responsabilità civile - Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati - Attuale disciplina - Esperibilità dell'azione

risarcitoria nei confronti dello Stato (salvo rivalsa di quest'ultimo), anziché direttamente nei confronti del magistrato - Richiesta di *referendum* abrogativo - Assoluta ed oggettiva mancanza di chiarezza del quesito (soprattutto relativamente al mantenimento o all'eliminazione della responsabilità dello Stato) - Inammissibilità della richiesta. (*Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 2, comma 1; 4, commi 1 e 2; 6, "rubrica", nonché commi 1, 2 e 3; 7; 8; 9, comma 2; e 16, commi 4 e 5; Costituzione, art. 75*).

N. 35 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 281

Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Disciplina vigente - Principi informativi - Limiti all'interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni - Procedimenti e controlli amministrativi e giurisdizionali, nonché connesse fattispecie incriminatrici - Richiesta di *referendum* abrogativo - Incidenza su leggi a contenuto costituzionalmente vincolato - Soppressione, in caso di abrogazione referendaria, della tutela necessaria minima dei diritti costituzionali inviolabili alla vita e alla salute, nonché della maternità, dell'infanzia e della gioventù - Inammissibilità della richiesta. (*Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 1, 4, 5, 6, lettera b), 7, commi primo e secondo, 8, 9, commi primo e quarto, 10, commi primo e terzo, 11, comma primo, 12, 13, 14, 15, comma secondo, 19, commi primo, secondo, terzo, quinto e settimo, e 22, comma terzo; Costituzione, artt. 2, 31, comma secondo, e 75; Dichiarazione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York; Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 - resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 -, artt. 3, comma 1, e 17, comma 1*).

Diritti inviolabili - Diritto alla vita del concepito - Possibile sacrificio solo nel confronto con i diritti inviolabili della madre alla salute e alla vita - Conseguenza - Impossibilità di configurare l'interruzione della gravidanza come mezzo per il controllo delle nascite. (*Costituzione, art. 2*).

Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Disposizioni attinenti alla protezione della vita del concepito (quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre) e alla protezione della donna gestante - Natura di norme a contenuto costituzionalmente vincolato - Conseguente impossibilità di abrogazione referendaria.

N. 36 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 295

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi - Trasmissione sulle reti della concessionaria pubblica (RAI) - Limiti di percentuale oraria e settimanale - Richiesta di *referendum* abrogativo - Insussistenza di ipotesi ostative (e, in particolare, di preclusioni derivanti da direttive comunitarie o da obblighi internazionali) - Quesito strutturato in modo da sostituire un nuovo e più ristretto limite (2 per cento nel corso di un'ora) a quelli attualmente previsti - Carattere propositivo del quesito stesso - Inammissibilità della richiesta. (*Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 8, comma 6; Costituzione, art. 75; Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE; Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera 5 maggio 1989 - resa esecutiva con legge 5 ottobre 1991, n. 327*).

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Richiesta diretta a sostituire, mediante la tecnica del ritaglio di parole, la norma abroganda con una statuizione del tutto diversa, non ricavabile *ex se* dall'ordinamento - Carattere propositivo del quesito così strutturato - Incompatibilità con la logica puramente ablativa dell'istituto referendario - Inammissibilità della richiesta - Fattispecie.

N. 37 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 303

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi da lavoro autonomo o dipendente - Sistema della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta - Richiesta di *referendum* abrogativo - Natura tributaria delle disposizioni oggetto del quesito - Inammissibilità della richiesta. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 23 e 25, primo comma; Costituzione, art. 75*).

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi da lavoro autonomo o dipendente - Sistema della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta - Natura tributaria di tale disciplina - Giustificazione - Conseguenze.

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Leggi sottratte all'abrogazione referendaria - Leggi tributarie - Elementi e criteri di qualificazione. (*Costituzione, art. 75, comma secondo*).

INDICE SOMMARIO

N. 1 — Sentenza 9 gennaio 1997 Pag. 7

Termini della questione - Norme censurate - Indicazione di piú disposizioni nell'ordinanza di rimessione - Riferibilità delle censure ad una soltanto - Restringimento ad essa della questione sollevata.

Contrabbando e contravvenzioni doganali - Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca delle cose oggetto di contrabbando - Obbligatorietà anche quando appartengano a persona estranea al reato - Possibilità per quest'ultima di provare di aver acquistato la proprietà ignorando senza colpa l'illecita immissione delle cose sul mercato - Omessa previsione - Violazione del principio della personalità della responsabilità penale ed irragionevolezza della pretesa sanzionatoria nei confronti del terzo di buona fede - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, comma primo - come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 -; Costituzione, artt. 3 e 27, primo comma).

N. 2 — Sentenza 9 gennaio 1997 » 17

Regione Siciliana - Sanità pubblica - Borse di studio istituite presso l'osservatorio epidemiologico regionale e il centro di documentazione per l'educazione sanitaria - Proroga fino al 31 dicembre 1997 in favore dei soggetti già beneficiari alla data del 30 giugno 1994 - Ingiustificata deroga alle ordinarie procedure di selezione per il conferimento di assegni di studio - Violazione dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di razionalità normativa - Illegittimità costituzionale. (Legge Regione Siciliana approvata il 24 marzo 1996, art. 6; Costituzione, artt. 3, 51 e 97).

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Competenza a decidere in dibattimento sull'istanza di revoca di misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Attribuzione del relativo potere al giudice del dibattimento, anziché ad un giudice diverso - Denunciata violazione del principio di imparzialità del giudice, del diritto di difesa e del principio del giudice naturale precostituito per legge - Questione implicante molteplici scelte, rimesse alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità. (Cod. proc. pen., artt. 34, 279 e 299 - in combinato disposto -; Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, comma secondo, e 25, primo comma).

Processo penale - Misure cautelari personali - Giudizio di revoca - Ritenuta impossibilità di valutare nuovamente, dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio, la persistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Insussistenza (a seguito della sentenza n. 71 del 1996) della preclusione denunciata dal giudice *a quo* - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 299; Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, comma secondo).

N. 52 — Sentenza 12 febbraio 1997 Pag. 413

Sindaco - Sindaci dei comuni con meno di diecimila abitanti - Indennità di carica - Raddoppio dei relativi limiti qualora l'eletto sia dipendente del medesimo comune e debba collocarsi in aspettativa non retribuita per far cessare la causa di ineleggibilità derivante dal rapporto di dipendenza - Esclusione - Conseguente impossibilità di integrazione dell'indennità che risulti inferiore alla retribuzione già in godimento - Denunciato ostacolo all'accesso alla carica di sindaco per i dipendenti comunali "non abbienti" - Non irragionevolezza della scelta discrezionale operata dal legislatore - Non fondatezza della questione. (Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 3, comma secondo - "così come recepito" dalla legge Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 -; Costituzione, artt. 3, comma secondo, e 51).

Sindaco - Sindaci dei comuni con meno di diecimila abitanti - Indennità di carica - Raddoppio dei relativi limiti qualora l'eletto sia dipendente del medesimo comune e debba collocarsi in aspettativa non retribuita per far cessare la causa di ineleggibilità derivante dal rapporto di dipendenza - Esclusione - Conseguente impossibilità di integrazione dell'indennità che risulti inferiore alla retribuzione già in godimento -

ghi internazionali del divieto posto, nell'ordinamento italiano, dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen. - Insussistenza di un potere discrezionale, del Ministro di grazia e giustizia, di concedere l'estradizione in pendenza di procedimento penale in Italia per il medesimo fatto. (*Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 - resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300 -, artt. 8 e 9; cod. proc. pen., art. 705, comma 1*).

Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300) - Interpretazione giurisprudenziale che desume da essa l'esistenza di un potere discrezionale, del Ministro di grazia e giustizia, di concedere l'estradizione in pendenza di procedimento penale in Italia per il medesimo fatto - Indirizzo interpretativo non consolidato (anche per il numero ancora esiguo di pronunce della Cassazione) - Difetto della qualità di "diritto vivente" - Conseguenze. (*Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 - resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300 -, artt. 8 e 9*).

N. 59 — Sentenza 26 febbraio 1997 Pag. 461

Amministrazione pubblica - Creazione ed organizzazione dei pubblici uffici - Discrezionalità del legislatore (statale o regionale) - Sindacabilità delle relative scelte sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. (*Costituzione, art. 97, primo comma*).

Amministrazione pubblica - Principi costituzionali di buon andamento e imparzialità - Applicabilità alla disciplina dei rapporti d'impiego in tutti i loro momenti - Necessario rispetto dei medesimi principi, quale che sia la natura (di diritto pubblico o privato), la stabilità e la durata dei rapporti tra l'amministrazione e i suoi dipendenti. (*Costituzione, art. 97, primo comma*).

Amministrazione pubblica - Espansione dei rapporti d'impiego - Possibilità correlata all'oggettiva esigenza di personale per l'esercizio delle pubbliche funzioni - Necessità di preventiva e condizionante valutazione al riguardo per qualsivoglia tipo di rapporto - Eventuale mancanza - Lesione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Finalizzazione dell'espansione dei rapporti d'impiego ad interessi pubblici ulteriori (quale l'occupazio-

ne) - Possibilità solo a condizione che tali interessi siano aggiuntivi, e non sostitutivi rispetto a quelli dell'amministrazione. (*Costituzione, art. 97, primo comma*).

Regione Siciliana - Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale siciliano - Provvedimenti relativi al personale utilizzato - Trasformazione *ope legis* dei contratti di diritto privato a termine, stipulati dall'amministrazione regionale, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (per incongruenza tra durata indeterminata del rapporto e natura temporanea dei compiti di catalogazione) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di profili ulteriori. (*Legge Regione Siciliana approvata il 24 marzo 1996, art. 1; Costituzione, art. 97 - Costituzione, artt. 3 e 51; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera r); legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 6 -*).

Regione Siciliana - Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale siciliano - Provvedimenti relativi al personale utilizzato - Stipulazione, da parte dell'amministrazione regionale, di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato con il personale già impegnato in precedenti programmi di catalogazione (relativi al "barocco siciliano" e agli "edifici ecclesiastici siciliani") - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (per mancanza della necessaria valutazione di congruità tra durata del rapporto e natura dei compiti da svolgere) - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di profili ulteriori. (*Legge Regione Siciliana approvata il 24 marzo 1996, artt. 2 e 3; Costituzione, art. 97 - Costituzione, artt. 3 e 51; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera r); legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 6 -*).

N. 60 — Ordinanza 26 febbraio 1997 Pag. 479

Regione Siciliana - Provvedimenti per il personale delle società ITALTER e SIRAP (poste in liquidazione) - Trasformazione *ope legis* dei contratti di lavoro a termine, stipulati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, in rapporti a tempo indeterminato - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata omessa verifica sia della capacità e idoneità professionale degli interessati, sia delle specifiche esigenze della pubblica amministrazione - Sopravvenuta approvazione (in data 10 agosto 1996) di legge regionale recante una disciplina dei

N. 38 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 309

Professioni - Giornalisti - Esistenza dell'Ordine professionale e obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione - Richiesta di *referendum* abrogativo - Incidenza su disciplina non avente contenuto costituzionalmente vincolato - Omogeneità, chiarezza, univocità e completezza del quesito - Ininfluenza della mancata inclusione di disposizioni di carattere marginale - Ammissibilità della richiesta. (Legge 3 febbraio 1963, n. 69 - nel testo modificato dalla legge 20 ottobre 1964, n. 1039, dalla legge 10 giugno 1969, n. 308, e dalle sentenze costituzionali n. 11 e n. 98 del 1968 -; Costituzione, art. 75).

Professioni - Ordinamento della professione di giornalista - Essenzialità per la tutela del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero - Esclusione - Conseguenza - Insussistenza di norme a contenuto costituzionalmente vincolato nella disciplina relativa all'esercizio della suddetta professione.

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Completezza o meno del quesito - Riconoscimento - Criteri.

ALLEGATO (alla sentenza n. 38) — Ordinanza 8 gennaio 1997 » 315

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Legittimazione ad intervenire - Riconoscimento soltanto al Governo, ai delegati ed ai presentatori - Intervento di soggetti diversi (in specie, consiglio nazionale e consigli regionali dell'ordine dei giornalisti) - Inammissibilità. (Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 33, comma terzo).

N. 39 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 317

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Obbligo di iscrizione dei cittadini ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie - Richiesta di *referendum* abrogativo - Inidoneità ad incorporare il quesito prefigurato dai proponenti - Impossibilità di corretta espressione del voto da parte degli elettori - Inammissibilità della richiesta. (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 63, comma secondo; Costituzione, art. 75).

- N. 57 — Ordinanza 12 febbraio 1997 Pag. 443

Errore materiale occorso nell'ordinanza n. 394 del 1996 - Errorea indicazione dell'autorità rimettente - Necessità di correzione. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21*).

- N. 58 — Sentenza 14 febbraio 1997 » 445

Rilevanza della questione - Questione concernente il potere del Ministro di grazia e giustizia di concedere l'estradizione per l'estero in pendenza di procedimento penale in Italia per il medesimo fatto - Eccezione di irrilevanza ai fini del giudizio di convalida dell'arresto provvisorio e di applicazione della misura cautelare coercitiva provvisoria nei confronti dell'estradando - Congruità della motivazione fornita sul punto dal giudice rimettente - Rigetto dell'eccezione - Ammissibilità della questione.

Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300) - Prevista facoltà degli Stati contraenti di concedere o rifiutare l'estradizione quando nello Stato richiesto penda procedimento penale per il medesimo fatto a carico dell'estradando - Conseguente ritenuta esistenza di un potere discrezionale, del Ministro di grazia e giustizia, di concedere l'estradizione per l'estero in pendenza di procedimento penale in Italia per il medesimo fatto - Denunciata lesione del diritto di difesa dell'imputato, della garanzia del giudice naturale precostituito per legge e del principio di irretrattabilità dell'azione penale - Ricostruzione del quadro normativo che esclude l'esistenza del potere censurato - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 gennaio 1963, n. 300, artt. 1 e 2 - con riguardo agli artt. 8 e 9 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 -; Costituzione, artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 112*).

Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300) - Prevista facoltà degli Stati contraenti di consentire o rifiutare l'estradizione allorché nello Stato richiesto sia pendente procedimento penale per il medesimo fatto - Significato e corollari - Possibilità che le normative nazionali prevedano il diniego di estradizione nell'ipotesi suddetta - Conformità agli obbli-

Denunciata disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti pubblici eletti nei medesimi comuni (i quali possono permanere in servizio conservando la retribuzione in godimento), nonché rispetto ai dipendenti comunali eletti nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti (per i quali è consentita la maggiorazione, fino al raddoppio, dell'indennità) - Non fondatezza della questione. (*Legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 3, comma secondo* - "così come recepito" dalla legge Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 -; *Costituzione, art. 3, primo comma*).

Sindaco - Indennità di carica - Esigenza che la disciplina legislativa in materia rispetti criteri di adeguatezza e risponda all'obiettivo di agevolare quanto più possibile la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica del Paese - Segnalazione da parte della Corte. (*Costituzione, art. 3*).

Elezioni - Cariche elettive - Indennità di carica - Determinazione della spettanza o meno, e in qual misura - Discrezionalità del legislatore.

N. 53 — Sentenza 12 febbraio 1997 Pag. 423

Rilevanza della questione - Questione concernente norma penale incriminatrice - Effetti nel giudizio *a quo* dell'eventuale dichiarazione di incostituzionalità - Sussistenza, quanto meno sotto il profilo del fondamento normativo della decisione - Conseguenza - Ammissibilità della questione, quand'anche il suo accoglimento lasci sopravvivere l'illiceità penale della condotta (alla stregua di diversa disposizione) - Rigetto dell'eccezione basata su assunto contrario.

Diritti di autore - Noleggio abusivo ed a fini di lucro di "originali, copie o supporti lecitamente ottenuti" di opere tutelate dal diritto d'autore - Punibilità a titolo di reato contravvenzionale - Denunciato eccesso di delega (sull'assunto che la legge di delegazione non prevederebbe tale ipotesi tra le fattispecie penalmente rilevanti) - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-quater, lettera a*) - *introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685* -; *Costituzione, art. 76* - *in relazione agli artt. 1, 2, lettera d), e 12, della legge 22 febbraio 1994, n. 146*).

- N. 3 — Sentenza 9 gennaio 1997 Pag. 23

Circolazione stradale - Veicoli per cui è richiesta la patente di categoria A - Guida da parte di soggetto titolare di patente B, C o D - Prevista sanzione penale - Arbitraria disparità di trattamento rispetto ad ipotesi similari, soggette a sanzione amministrativa - Mancato intervento legislativo successivamente alla sentenza n. 246 del 1995 - Illegittimità costituzionale parziale. (*Codice della strada - d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -, art. 116, comma 13; Costituzione, art. 3*).

- N. 4 — Sentenza 9 gennaio 1997 » 27

Rilevanza della questione - Motivazione del giudice rimettente - Esposizione dei fatti che hanno dato origine al giudizio *a quo* - Sussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto dell'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato.

Reati militari - Diserzione - Mancato rientro del militare dalla libera uscita con protrazione dell'assenza per oltre cinque giorni - Ipotesi di cd. diserzione propria - Rilievo, come esimente, del "giusto motivo" - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di mancato rientro in servizio al termine di licenza o permesso (cd. diserzione impropria), in cui l'esimente stessa ha rilievo - Diversità delle situazioni poste a confronto - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen. mil. di pace, art. 148, n. 1; Costituzione, art. 3*).

- N. 5 — Ordinanza 9 gennaio 1997 » 35

Processo penale - Rimessione del processo ad altro giudice - Richiesta da parte dell'imputato - Potere del giudice del merito di sindacare l'ammissibilità e la fondatezza - Esclusione - Divieto allo stesso giudice di pronunciare sentenza finché la Cassazione non abbia rigettato o dichiarato inammissibile la richiesta - Lamentata possibilità di paralisi del processo attraverso la riproposizione di richieste di rimessione basate sui medesimi motivi - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità che emenda i vizi denunciati - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 46, comma 3, 47, commi 1 e 2, 48, comma 4, e 49, comma 2; Costituzione, artt. 3, 25, comma primo, 97, comma primo, 101, comma secondo, e 112*).

stesse - Obbligo della commissione unica del farmaco di provvedere a tale compito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge impugnato - Lamentata incertezza del termine così fissato e dedotta impossibilità, nelle more, di dispensazione gratuita dei farmaci di fascia "C" essenziali in rapporto a determinate patologie - Denunciata lesione dei diritti alla difesa nei confronti della pubblica amministrazione e alla salute - Necessità di riesame della rilevanza alla stregua del sopravvenuto art. 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.L. 28 agosto 1995, n. 362, art. 3, comma 4; Costituzione, artt. 24, 32 e 113).

N. 50 — Sentenza 12 febbraio 1997 Pag. 395

Regione Siciliana - Ruolo tecnico regionale per l'assistenza e la divulgazione agricola - Incremento della dotazione organica - Riserva di posti a favore dei divulgatori agricoli "formati" presso il CIFDA (consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli) costituito tra le Regioni Sicilia e Sardegna - Successiva estensione del beneficio ai soggetti risultati idonei in un precedente concorso (risalente al 1989) per l'ammissione ai corsi di formazione gestiti dal medesimo consorzio - Garantita priorità di tali soggetti rispetto ai divulgatori agricoli già in possesso di attestato conseguito presso consorzi di altre regioni - Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana approvata il 24 marzo 1996, art. 6; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 51 — Sentenza 12 febbraio 1997 » 403

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che (ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen.) abbia applicato in dibattimento una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità a proseguire il dibattimento e partecipare al giudizio di merito - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di imparzialità del giudice e del diritto di difesa - Questione prospettata in modo da condurre ad un esito irragionevole e contrario al principio del giudice naturale precostituito per legge - Inammissibilità. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma 2; Costituzione, art. 3, primo comma, e 24, comma secondo*).

Procedimento civile - Procedimenti di istruzione preventiva - Accertamento tecnico prima del giudizio - Limiti - Impossibilità di estendere l'accertamento anche alla causa e all'entità dei danni - Denunciata menomazione del diritto alla prova (quale nucleo essenziale del diritto di agire in giudizio) - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 696, primo comma; Costituzione, art. 24*).

N. 47 — Ordinanza 10 febbraio 1997 Pag. 391

Reati militari - Rifiuto totale del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Operatività dell'esonero solo previa espiazione della pena inflitta - Conseguente possibilità di plurime condanne (e di sommatoria di pene) a carico del soggetto che, condannato con pena condizionalmente sospesa d'ufficio, persista nel medesimo atteggiamento di coscienza - Applicabilità, in tal caso, dell'esonero soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato - Denunciata irragionevolezza e asserito contrasto con la finalità rieducativa della pena - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità costituzionale. (*Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, commi secondo e terzo - in combinato disposto con gli artt. 163 e seguenti cod. pen. -; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

N. 48 — Ordinanza 10 febbraio 1997 » 387

Regione Friuli-Venezia Giulia - Edilizia e urbanistica - Interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici - Inclusione, prevista da norma regionale, fra gli interventi di ristrutturazione edilizia - Denunciata equiparazione irrazionale di attività ontologicamente diverse ed asserito contrasto con il principio di eguaglianza, con i principî fondamentali della legislazione statale in materia urbanistica e con la riserva allo Stato della potestà punitiva penale - Irrilevanza *ex actis* della questione - Manifesta inammissibilità. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 65, comma 2 - come modificato dall'art. 13 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19 -; Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 25 e 116; statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5*).

N. 49 — Ordinanza 10 febbraio 1997 » 391

Sanità pubblica - Identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie e definizione delle patologie

Elezioni - Cause di incompatibilità - Interpretazione estensiva necessaria ad evitare vizi di irragionevolezza - Possibilità - Fattispecie.

N. 45 — Sentenza 10 febbraio 1997 Pag. 369

Processo penale - Procedimento di esecuzione - Dichiarazione di inammissibilità o di rigetto in primo grado - Condanna del proponente al pagamento delle spese processuali - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ad altro grado del medesimo procedimento e ad altre sequenze procedurali (in cui le spese seguono la soccombenza) - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 666; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Spese processuali - Dovere dello Stato di recuperarle in ogni caso - Insussistenza di un simile principio in Costituzione - Scelte operate dal legislatore in materia - Valutabilità sotto il profilo della ragionevolezza.

N. 46 — Sentenza 10 febbraio 1997 » 375

Procedimento civile - Procedimenti di istruzione preventiva - Accertamento tecnico prima del giudizio - Limiti - Impossibilità di estendere l'accertamento anche alla causa e all'entità dei danni - Denunciata disparità di trattamento in raffronto alla possibilità, per chi abbia comunque ottenuto l'estensione dell'accertamento oltre il limite legislativamente previsto, di farne acquisire i risultati nel successivo giudizio di merito, in mancanza di opposizione della parte controinteressata - Difetto del presupposto per la corretta proposizione di un giudizio di comparazione - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. civ., art. 696, primo comma; Costituzione, art. 3*).

Eguaglianza (principio di) - Giudizio di comparazione - Presupposto per la corretta proposizione - Necessità che la situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca violazione di una norma, rispettando la quale non si determinerebbe la dedotta ineguaglianza - Conseguenza - Comparazione tra un limite legislativo e la situazione patologica determinata dall'inosservanza del limite stesso - Inammissibilità. (*Costituzione, art. 3*).

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Completezza o meno del quesito - Riconoscimento - Criteri.

N. 43 — Sentenza 10 febbraio 1997 Pag. 347

Reati militari - Rifiuto totale del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Operatività dell'esonero solo previa espiazione della pena inflitta - Conseguente possibilità di plurime condanne (e di sommatoria di pene) a carico del soggetto che persista nel medesimo atteggiamento di coscienza - Irrazionalità e violazione del principio di protezione dei "diritti della coscienza" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, commi secondo e terzo; Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma).

Coscienza (libertà di) - Protezione dei "diritti della coscienza" - Limiti - Individuazione legislativa del punto di equilibrio tra la coscienza individuale e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale imposti dall'art. 2 della Costituzione. (Costituzione, artt. 2, 3, 19 e 21, primo comma).

N. 44 — Sentenza 10 febbraio 1997 » 361

Termini della questione - Norma censurata - Erronea indicazione nel dispositivo dell'ordinanza di remissione - Riferibilità della questione alla disposizione correttamente indicata nella motivazione come oggetto del dubbio di legittimità costituzionale.

Elezioni - Cause di incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale - Ritenuta inapplicabilità nei confronti del Sindaco - Conseguente impossibilità di decadenza di quest'ultimo dalla carica per lite pendente con il Comune - Denunciata violazione dei principî di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Erroneità della premessa interpretativa del giudice rimettente - Possibilità di attribuire al contesto normativo (risultante dalla legge 25 marzo 1993, n. 81) un significato esente dai vizi denunciati - Non fondatezza della questione. (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 3; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 9-bis; Costituzione, art. 97).

Referendum - Giudizio sull'ammissibilità - Richiesta di abrogazione parziale mediante soppressione di singole parole dal testo normativo - Criteri di valutazione - Accentuata esigenza di garantire agli elettori la possibilità di una scelta chiara.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Iscrizione degli utenti negli elenchi tenuti dalle unità sanitarie locali - Carattere meramente dichiarativo - Giustificazione - Universalità dell'assistenza garantita ai cittadini dal servizio sanitario nazionale. (*Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 19*).

N. 40 — Sentenza 30 gennaio 1997 Pag. 325

Istruzione pubblica - Scuole elementari - Previsione di "moduli organizzativi" con più maestri nelle classi - Richiesta di *referendum* abrogativo - Intrinseca mancanza di chiarezza del quesito - Assenza di un fine obiettivo univoco rispetto al quale gli elettori possano esprimere una volontà consapevole - Inammissibilità della richiesta. (*D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 121, comma 3; 127, commi 3 e 5; 128, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 130, commi 2, lettera c), e 3; 131, comma 1; 133, commi 4, 5, 6 e 9; Costituzione, art. 75*).

N. 41 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 337

Magistratura - Possibilità di accettare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di arbitro previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura - Richiesta di *referendum* abrogativo - Omogeneità e chiarezza del quesito - Insussistenza di ipotesi ostative - Ammissibilità della richiesta. (*R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, commi 2 e 3 - come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97 -; Costituzione, art. 75*).

N. 42 — Sentenza 30 gennaio 1997 » 341

Circolazione stradale - Pubblico registro automobilistico - Istituzione presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia - Richiesta di *referendum* abrogativo - Mancanza di omogeneità del quesito, in considerazione delle molteplici implicazioni del medesimo e dell'eterogeneità dei contenuti - Inammissibilità della richiesta. (*R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 - convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510 -; Costituzione, art. 75*).

- N. 54 — Ordinanza 12 febbraio 1997 Pag. 433

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di vecchiaia INPS - Elevazione dei limiti di età pensionabile - Ambito di applicazione - Prevista deroga per i lavoratori posti in «mobilità lunga», e non anche per i lavoratori posti in «mobilità corta» anteriormente al decreto legislativo n. 503 del 1992 - Denunciata disparità di trattamento tra situazioni analoghe - *Ius superveniens* - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (D.L. 20 maggio 1993, n. 148 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 -, art. 6, comma 10-bis - come interpretato dall'art. 5, comma 7, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 -; Costituzione, art. 3).

- N. 55 — Ordinanza 12 febbraio 1997 » 437

Impiego pubblico - Indennità integrativa speciale - Computo nella determinazione dell'indennità di buonuscita - Disciplina legislativa - Prevista estinzione automatica dei giudizi pendenti con compensazione delle spese processuali, limitazione (in misura pari al trenta per cento) della quota computabile, onere di presentare domanda amministrativa di riliquidazione, nonché esclusione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme da riliquidare - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, del diritto di azione e difesa, del principio del giudice naturale precostituito per legge, della sfera di esercizio della funzione giurisdizionale e delle prerogative dei giudici - Questioni già decise - Manifesta infondatezza. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, comma 1, lettera a), 2, comma 4, 3, comma 2, e 4; Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

- N. 56 — Ordinanza 12 febbraio 1997 » 441

Errore materiale occorso nella sentenza n. 143 del 1996 - Erronea indicazione della data della legge n. 401 del 1989 - Necessità di correzione. (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21).